



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

(Reg3)



COMUNE DI REGGIOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA


REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
DI AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE
DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA
DI RILIEVO COMUNITARIA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 22/04/1999
(esecutiva, atti CO.RE.CO. Prot. n.99/003821)

R.P. n. 221

Ripubblicato all'Albo Pretorio
per ulteriori 15 gg. consecutivi
dal 28-5-99 al 12-6-99

23 GIU. 1999




IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fernando Ravani)



COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

(Reg3)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N° 25 DEL 22-04-99
~~DELLA G.C.~~
E COMPOSTA DA N° 10 FACCIATE

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fernando Rovani)

COMUNE DI REGGIOLO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI
DI AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE
DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA
DI RILIEVO COMUNITARIA



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI


- Art. 1: Oggetto ed ambito
- Art. 2: Importo di appalto
- Art. 3: Esclusioni
- Art. 4: Principi procedurali
- Art. 5: Responsabile del procedimento
- Art. 6: Normativa antimafia
- Art. 7: Programmazione
- Art. 8: La proposta contrattuale
- Art. 9: La delibera a contrattare
- Art. 10: Sottoscrizione del contratto
- Art. 11: Spese
- Art. 12: Pagamenti
- Art. 13: Verifica della congruità dei prezzi
- Art. 14: Revisione periodica del prezzo
- Art. 15: Verifiche periodiche
- Art. 16: Accesso ai procedimenti

TITOLO II PROCEDURE DI GARA

- Art. 17: Pre-informazione
- Art. 18: Post- informazione
- Art. 19: Bando di gara e forme di pubblicità
- Art. 20: Partecipazione alle gare

TITOLO III CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 21: Criteri di aggiudicazione
- Art. 22: Sistema di aggiudicazione
- Art. 23: Controlli e sanzioni
- Art. 24: Abrogazione di norme
- Art. 25: Entrata in vigore.



(regform)

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILIEVO COMUNITARIA

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto ed ambito

1. Il presente regolamento disciplina in attuazione del DPR n. 573 del 18 aprile 1994, i procedimenti per l'affidamento delle forniture del Comune di Reggioio il cui valore, compresi gli eventuali lavori di installazione, ed esclusa l'IVA, sia inferiore a 200.000 DPS (Diritti Speciali di Prelievo).

2. Per forniture del Comune si intendono i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto: l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi tra l'Amministrazione Comunale ed un fornitore.

Art. 2 - Importo di appalto

1. Ai fini del calcolo dell'importo di appalto si applicano i criteri stabili dall'art.3 del d.lgs n. 358 del 24.7.1992 e s.m.i..

Art. 3 - Esclusioni

1. L'acquisto di beni in economia viene disciplinato dall'apposito regolamento.

Art. 4 - Principi procedurali

1. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento si conformano ai principi della L. 7 agosto 1990, n. 241.



Art. 5 - Responsabile del procedimento

Si fa riferimento a quanto disposto dal Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.73 del 28 novembre 1997.

Art. 6 - Normativa antimafia

1. Per la sua disciplina si rinvia all'art. 62 del regolamento generale dei contratti.

Art. 7 - Programmazione

1. Ciascun Dirigente o Responsabile di struttura apicale comunica al Servizio Economato entro il 31 ottobre di ogni anno, il fabbisogno delle forniture previste per l'anno successivo.

2. La comunicazione dovrà indicare le forniture secondo un ordine di priorità delle stesse e dovrà contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel successivo articolo, l'esatta indicazione delle tipologie merceologiche.

3. Esaminate le proposte ricevute, il Servizio Economato anche sulla base dei fabbisogni e dei consumi dell'ultimo esercizio finanziario, predispone gli atti necessari da sottoporre all'esame della Giunta Comunale al fine di accantonare o di stanziare i fondi occorrenti nel relativo bilancio di previsione e di inserirli in quello triennale da approvarsi dal Consiglio Comunale con le prescritte modalità.

4. Il Responsabile del servizio economato dovrà compattare le comunicazioni ricevute dai vari servizi sommando tra loro le forniture omogenee al fine di ridurre il numero degli esperimenti di gara secondo la duplice finalità del rispetto della normativa di settore, che vieta il frazionamento delle forniture e del principio di buona amministrazione.

Art. 8 - La proposta contrattuale

1. Ogni Dirigente o Responsabile di struttura apicale predispone, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 7, la relativa proposta contrattuale che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:



- a) esatta individuazione della tipologia merceologica con indicazione delle caratteristiche salienti del bene da acquistare;
- b) quantità stimata della fornitura calcolata per anno e complessivamente per la durata del contratto;
- c) spesa stimata;
- d) durata contrattuale prevista;
- e) modalità di scelta del contraente ritenuta più idonea;
- f) criterio di aggiudicazione ritenuto più idoneo;
- g) quant'altro necessario ai fini dell'esperienza della procedura di gara che sarà seguita in accordo con l'ufficio interessato;
- h) le modalità di revisione del prezzo a termini dell'art. 44 della L. 724/94, in caso di contratti ad esecuzione periodica o continuativa;
- i) riserva della facoltà di proroga o rinnovo del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del regolamento generale dei contratti.

Art. 9 - La delibera a contrattare

1. la proposta degli acquisti è deliberata dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione del PEG.

Art. 10 - Sottoscrizione del contratto

1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente o Responsabile di struttura apicale interessato alla fornitura.
2. Si ritengono applicabili le disposizioni generali previste nel vigente Regolamento generale dei contratti, in quanto compatibili.

Art. 11 - Spese

1. Tutte le spese relative al contratto sono a totale carico del fornitore, senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per eventuali casi particolari individuati dall'Ente e opportunamente motivati, dei quali lo stesso provvederà ad assumersene l'onere nel provvedimento di aggiudicazione definitiva.



Art. 12 - Pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del dpr 573/1994, dal d.lgs n. 77/97 e s.m.i. e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 13 - Verifica della congruità dei prezzi

1. Il Responsabile degli acquisti provvede alla verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'art. 6, commi da 3 a 6 della L. 537/93 e s.m.i..

Art. 14 - Revisione periodica del prezzo

1. Revisione periodica del prezzo dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile dell'acquisto di beni oggetto del contratto, sulla base dei dati rilevati ed elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. In assenza dei dati di cui al comma precedente, i Dirigenti o Responsabili di strutture apicali competenti sono tenuti ad effettuare, almeno annualmente, sia per le revisioni sia per le nuove gare, ricognizioni dei prezzi di mercato.

3. Non sono sottoposti al prescritto parere di congruità i contratti conclusi con l'accettazione da parte del fornitore, di ordinativi fino alla concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dal contratto ed ai prezzi e condizioni ivi previsti.

Art. 15 - Verifiche periodiche

1. La Giunta Comunale verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza, la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e propone al Consiglio Comunale le eventuali misure necessarie all'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e s.m.i. e nel presente regolamento.



Art. 16 - Accesso ai procedimenti

1. L'accesso ai procedimenti è disciplinato dalla L. 241/90 e dal regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 72 in data 28 novembre 1997.

Titolo II

PROCEDURE DI GARA

Art. 17 - Pre - informazione

1. Non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, l'Amministrazione rende note tutte le forniture che intende appaltare nel corso del medesimo esercizio mediante l'approvazione di un bando di gara indicativo che dovrà contenere i seguenti dati informativi:

- a) individuazione della tipologia merceologica;
- b) valore stimato delle forniture per ogni tipologia merceologica;
- c) durata presunta della fornitura.

2. Il bando di gara indicativo dovrà essere pubblicato all'albo pretorio del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale.


3. Il Responsabile della procedura relativa all'adozione e pubblicazione del bando di gara indicativo è individuato nel Responsabile del servizio interessato.

Art. 18 - Post - informazione

1. Il Responsabile dell'ufficio interessato, entro 15 giorni dall'espletamento della procedura di gara, rende noto l'esito della stessa ai sensi dell'art. 20 della L.55/1990, mediante la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione contenente le seguenti informazioni:

- a) il numero degli offerenti;
- b) il metodo di scelta del contraente;
- c) il criterio di aggiudicazione;
- d) il nome dell'aggiudicatario;
- e) il prezzo di aggiudicazione delle forniture.

2. L'avviso di aggiudicazione dovrà essere pubblicato con le stesse modalità con cui è stato pubblicato il bando di gara.



Art. 19 - Bando di gara e forme di pubblicità

1. I bandi di gara vengono predisposti dall'ufficio interessato secondo modelli standard.
2. I bandi di gara devono essere pubblicati integralmente in apposito spazio all'albo pretorio del Comune.

Art. 20 - Partecipazione alle gare

1. Per la partecipazione alle gare di appalto, ai concorrenti dovrà essere richiesta dimostrazione della capacità tecnica in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs 358/1992 e s.m.i.. Nel caso in cui particolari forniture prevedano la iscrizione in registri professionali o commerciali dovrà essere richiesta la relativa certificazione.
2. Per la partecipazione alle gare di appalto ai concorrenti può essere richiesta dimostrazione della capacità finanziaria ed economica ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 358/1992 come sostituito dall'art. 11 del d.lgs 402/1998.
3. Al concorrente dovrà altresì essere richiesta la dimostrazione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione secondo la normativa vigente.
4. E' escluso dalla partecipazione alla gara di appalto qualunque fornitore che si trovi in una delle condizioni soggettive previste dall'art. 11 del d.lgs n. 358/92 come sostituito dall'art. 9 del d.lgs 402/1998.
5. In relazione alla partecipazione alle gare di appalto valgono i principi vigenti nell'ordinamento in materia di documentazione amministrativa.
6. Scaduto il termine previsto per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento compie l'istruttoria formale delle istanze pervenute per verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel bando di gara.



Titolo III

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 21 - Criteri di aggiudicazione

1. Gli appalti di pubbliche forniture sono aggiudicati in base ad uno dei sottoindicati criteri, in particolare il criterio prescelto deve essere indicato nella deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 9, come da suggerimento tecnico del Dirigente o Responsabile di struttura apicale che lo avrà motivamente indicato nella proposta contrattuale:

- a) il prezzo più basso. Tale criterio deve essere utilizzato tutte le volte in cui le caratteristiche della fornitura e, conseguentemente, le caratteristiche dell'offerta da presentare, siano state esattamente individuate in appositi capitolati o disciplinari tecnici
- b) l'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli elementi indicati nell'art. 19 del d.lgs 358/92 come sostituito dall'art. 19 del d.lgs 402/1998.

2. Gli elementi di valutazione di cui al comma 1 dovranno essere resi noti prima della partecipazione alla gara ed indicati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara. L'elencazione degli elementi di valutazione dell'offerta dovrà seguire un ordine decrescente di importanza.

Art. 22 - Sistema di aggiudicazione

1. La scelta del contraente avviene, nel rispetto della normativa esistente, ed in particolare del Regolamento generale dei contratti secondo le seguenti procedure:

- a) aperta: forma del pubblico incanto;
- b) ristretta: forme della licitazione privata e dell'appalto concorso;
- c) negoziata: forma della trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa o, nei casi previsti dal Regolamento generale dei contratti, a trattativa privata diretta.

2. La procedura per la scelta del contraente deve essere individuata sulla base di una precisa e motivata indicazione contenuta nella proposta di provvedimento



a contrattare dovendo la stessa rispondere al principio di buona amministrazione.

3. Il ricorso alla trattativa privata diretta ha carattere eccezionale e può essere utilizzata soltanto nelle forme e nei casi stabiliti dall'art. 35 del regolamento dei contratti.

Art. 23 - Controlli e sanzioni

1. Il servizio di controllo interno istituito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 3.2.1993, n. 29 e s.m.i. compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di aggiudicazione di forniture non conclusi entro i termini indicati dall'art. 12 del dpr 573/1994.

2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione delle misure previste a carico dei Dirigenti o Responsabili di strutture apicali dai commi 9 e 10 dell'art. 20 del d.lgs 29/1993 e s.m.i. e dall'art. 59 del decreto stesso.

Art. 24 - Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e previo esame favorevole da parte dell'Organo Regionale di Controllo.